



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

Prot. 32097/Gab.

30 aprile 2010

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI

CAGLIARI
CARBONIA – IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO

OGGETTO: Elezioni amministrative del 30 e 31 maggio 2010 ed eventuale turno di ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010. Disciplina della propaganda elettorale

Al fine di ottenere che la campagna elettorale per le consultazioni elettorali previste per il 30 e 31 maggio p.v. possa svolgersi nel massimo ordine e costituire, come negli anni passati, esempio di ordinata e civile competizione democratica, si ritiene di potere confermare le prescrizioni, in proseguo elencate, analoghe a quelle stabilite per le altre competizioni elettorali.

La propaganda elettorale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130, dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, 22 febbraio 2000, n. 28 e 27 dicembre 2001, n. 459.

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda politica da chiunque effettuata (partiti, associazioni, candidati e fiancheggiatori) nei trenta giorni antecedenti una consultazione elettorale.

AFFISSIONI

Dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

- a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l'articolo 1 della legge n. 130/1975 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130/1975).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione all'affissione prevista all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 sopra citato, deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

PROPAGANDA FIGURATIVA E LUMINOSA

Per propaganda figurativa si intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali ad esempio monitor ed insegne.

Dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è proibita, oltre la propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietato il lancio di volantini ed ogni forma di propaganda luminosa mobile o fissa.

E' consentita la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme di circolazione stradale) e tali mezzi – secondo il parere del Ministero dell'Interno – possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

consentiti, in quanto si configurerebbero quali violazioni al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Per quanto concerne i taxi, la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli dovranno essere ricoverati in garage o in sedi similari se fuori servizio.

Durante il periodo elettorale è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

L'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada subordina tale attività all'autorizzazione del Sindaco e sancisce che, qualora la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione medesima è rilasciata dal Prefetto.

UTILIZZAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (cosiddetti gazebo)

Per quanto concerne l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, il Ministero dell'Interno ha precisato che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni.

In sostanza, il Ministero ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio della propaganda elettorale consentita dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero ha ritenuto, interpretando la “ratio” dell’articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare le titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA A MEZZO STAMPA – TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

La propaganda a mezzo stampa e in trasmissioni radiotelevisive è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Si segnala, inoltre, il Provvedimento 21 aprile 2010 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, recante “disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le consultazioni elettorali della primavera 2010”, la Delibera n. 80/10/CSP del 22 aprile 2010 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni di cui in argomento” e il Provvedimento 11 febbraio 2010 del Garante per la protezione dei dati personali recante “misure in materia di propaganda elettorale – esonero dell’informativa”.

RIUNIONI ELETTORALI

Sono riunioni elettorali quelle che si svolgono, nei trenta giorni antecedenti, in luogo pubblico o aperto al pubblico (piazze, teatri, sale conferenze ecc.).

In tale periodo non è necessario il preavviso d’obbligo (da darsi al Questore in periodo normale) ma è comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel corso della riunione è ammesso l’uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell’oratore sia inni, slogans, ecc.. E’ consentita anche la proiezione di filmati.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

COMIZI NELLE PUBBLICHE PIAZZE

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per evitare che più partiti programmino contemporaneamente nella medesima località, giorno ed ora, comizi o altre manifestazioni elettorali, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, i presenti si impegnano a darne preventiva comunicazione - esclusivamente nelle ore d'ufficio - alla locale Questura per il Capoluogo, ai Commissariati della Polizia di Stato per le città di Quartu Sant'Elena, Iglesias e Carbonia ed alle Stazioni dei Carabinieri, competenti per territorio, per i restanti Comuni della provincia.

Si concordano, inoltre, le seguenti modalità operative:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 nè terminare dopo le 23.00 sino al penultimo giorno (giovedì 27 maggio 2010) e non oltre le ore 24.00 nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 28 maggio 2010). Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti le scuole, durante le ore di lezione, nonché nei pressi delle chiese, durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose, e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
2. Per le città di Cagliari, Quartu S. Elena, Iglesias, Carbonia, Sestu, Monserrato, Elmas, Assemini, Capoterra, Sinnai, Quartucciu e Selargius i comizi elettorali si terranno, preso atto delle indicazioni fornite al riguardo in analoghe occasioni, nei seguenti luoghi pubblici:
 - **Cagliari:** in tutte le piazze ad eccezione di Piazza Costituzione, che sarà invece impegnata solamente negli ultimi tre giorni.
Quartu S.Elena: Piazza Danimarca, Piazza IV Novembre, Piazza Mercato;
Flumini Stella di Mare 2: Piazzale antistante caserma Carabinieri;
 - **Iglesias:** Piazza Lamarmora, Piazza Oberdan, Piazza Giovanni XXIII, Piazzale Centro Direzionale, Piazza Sella.
 - **Carbonia:** Piazza Marmilla, Piazza 1° Maggio, Piazza Powell, Piazza Roma.
 - **Cortoghiana:** Piazza Venezia; **Bacu Abis:** Piazza Santa Barbara; **Barbusi:** Piazza S. Maria delle Grazie; Sedi delle circoscrizioni di Bacu Abis, Cortoghiana, Is Gannaus, Serbariu.



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

- **Sestu:** Piazza della Musica, Piazza 1° Maggio, Piazza della Libertà
 - **Monerrato:** Località I Giardinetti, Piazza Maria Vergine, Piazza Gennargentu, Terrapieno Caracalla-Porto Botte;
 - **Elmas:** Piazza Suella.
 - **Assemmini:** Piazza S. Cuore, Piazza S. Lucia, Piazza Repubblica.
 - **Capoterra:** Piazza Sardegna, Piazza Concia, Loc. Frutti d'Oro.
 - **Sinnai:** Piazza Municipio, Piazza Sant'Isidoro.
 - **Quartucciu:** Piazza Dante, Piazza Crocefisso, Piazza Pisanu.
 - **Selargius:** Piazza Municipio, Via della Resistenza (parcheeggio Stadio), Piazza Martiri di Buggerrum, **Su Planu:** Centro Commerciale.
3. Per i comizi fissati sino al mercoledì precedente (26 maggio 2010) alla data di svolgimento delle elezioni, la Questura, i Commissariati di P.S. e le Stazioni Carabinieri istituiranno un registro cronologico delle prenotazioni, che a richiesta esibiranno agli interessati, i quali saranno immediatamente avvisati di eventuale precedente prenotazione per la stessa località e per il medesimo giorno ed ora. In tal caso, i partiti che hanno presentato la domanda in tempo successivo saranno invitati ad optare per altra località o per altra ora.
4. I partiti politici né in via diretta, né indirettamente a mezzo dei rispettivi gruppi giovanili o di altre organizzazioni affiliate, non potranno impegnare la stessa località nel medesimo giorno, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nella ipotesi di mancanza di altre richieste. Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi di lista composta da più partiti o gruppi, la richiesta deve essere presentata come lista unica e non dai singoli partiti e gruppi in essa ricompresi.
5. I preavvisi dei comizi per i giorni giovedì e venerdì precedenti la consultazione in discorso non potranno essere effettuati con anticipi superiori a tre giorni antecedenti il comizio stesso e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate a notevole distanza di tempo, tali da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi. I preavvisi orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da



Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del

Governo

Gabinetto del Prefetto

documento scritto. In caso di coincidenze di orari nelle stesse piazze, in assenza di accordo tra le parti interessate, l'Ufficio di Polizia (Questura a Cagliari, Commissariati a Quartu Sant'Elena, Carbonia ed Iglesias, Stazioni di Carabinieri competenti per territorio) assegnerà le medesime tramite sorteggio. In questo caso i comizi non potranno avere una durata superiore ad un'ora. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere un intervallo di quindici minuti.

6. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
7. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.
8. Nei giorni destinati alla votazione, altresì, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

IL PREFETTO
(Balsamo)